

Bruxelles, 18 agosto 2017  
(OR. en)

11472/17

**PUBLIC 53**  
**INF 133**

## **NOTA**

---

Oggetto:                   ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO - MAGGIO 2017

---

Il presente documento elenca gli atti adottati dal Consiglio nel maggio 2017.<sup>1 2</sup>

Fornisce informazioni sull'adozione degli atti legislativi, in particolare:

- la data di adozione,
- la pertinente sessione del Consiglio,
- il numero del documento adottato,
- il riferimento alla Gazzetta ufficiale,
- le regole di voto applicabili, i risultati delle votazioni e, se del caso, le motivazioni di voto e le dichiarazioni iscritte nel processo verbale del Consiglio.

---

<sup>1</sup> Eccettuati alcuni atti di portata limitata, come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti da accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

<sup>2</sup> Nel caso degli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, può esservi una differenza tra la data della sessione del Consiglio in cui l'atto legislativo è stato adottato e la data effettiva dell'atto in questione, in quanto gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono considerati adottati solo dopo la firma del presidente del Consiglio e del presidente del Parlamento europeo nonché dei segretari generali delle due istituzioni.

Il presente documento contiene inoltre informazioni sull'adozione di atti non legislativi che il Consiglio ha deciso di rendere pubblici.

Il presente documento è anche accessibile sul sito web del Consiglio all'indirizzo:

[Estratti mensili degli atti del Consiglio \(atti\) - Consilium](#)

I documenti elencati nell'estratto possono essere ottenuti attraverso il Registro pubblico dei documenti del Consiglio all'indirizzo: [Documenti e pubblicazioni - Consilium](#)

Si noti che il presente documento ha esclusivamente fini di informazione – fanno fede solo i processi verbali del Consiglio. Essi sono accessibili sul sito web del Consiglio all'indirizzo:

[Processi verbali del Consiglio - Consilium](#)

---

**INFORMAZIONI SUGLI ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO NEL MAGGIO 2017**

**3533<sup>a</sup> sessione del Consiglio dell'Unione europea (AGRICOLTURA E PESCA) tenutasi a Bruxelles l'11 maggio 2017**

**ATTI LEGISLATIVI**

ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Regolamento (UE) 2017/827 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, recante modifica del regolamento (UE) n. 258/2014 che istituisce un programma dell'Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020 (Testo rilevante ai fini del SEE. ) GU L 129 del 19.5.2017, pagg. 24–26	17/17	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Decisione (UE) 2017/864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, relativa a un Anno europeo del patrimonio culturale (2018) GU L 131 del 20.5.2017, pagg. 1–9	10/1/17	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli

**Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio**

A norma dell'articolo 9 della decisione, la dotazione finanziaria per l'attuazione dell'Anno europeo del patrimonio culturale (2018) è fissata a 8 milioni di EUR. Per finanziare la preparazione dell'Anno europeo del patrimonio culturale 1 milione di EUR sarà stanziato, nell'ambito delle risorse esistenti nel bilancio 2017. Per il bilancio 2018, saranno accantonati per l'Anno europeo del patrimonio culturale 7 milioni di EUR che saranno resi visibili in una linea di bilancio. Di tale importo 3 milioni di EUR proverranno dalle risorse attualmente previste per il programma Europa creativa e 4 milioni di EUR saranno riassegnati a partire da altre risorse esistenti, senza utilizzare i margini esistenti e fatti salvi i poteri dell'autorità di bilancio.

**Dichiarazione della Commissione**

La Commissione prende atto dell'accordo dei co-legislatori che prevede di introdurre una dotazione finanziaria di 8 milioni di EUR nell'articolo 9 della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un Anno europeo del patrimonio culturale (2018). La Commissione ricorda che è prerogativa dell'autorità di bilancio autorizzare l'importo degli stanziamenti nel bilancio annuale, in conformità dell'articolo 314 TFUE.

Regolamento (UE) 2017/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (Ucraina) GU L 133 del 22.5.2017, pagg. 1–3	13/17	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: non partecipanti: IE, UK
Regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce il programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013 GU L 129 del 19.5.2017, pagg. 1–16	8/17	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: HU
Regolamento (UE) 2017/826 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un programma dell'Unione a sostegno di attività specifiche volte a rafforzare il coinvolgimento di consumatori e di altri utenti finali dei servizi finanziari nella definizione delle politiche dell'Unione nel settore dei servizi finanziari per il periodo 2017-2020 (Testo rilevante ai fini del SEE.) GU L 129 del 19.5.2017, pagg. 17–23	16/17	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
<p><b>Dichiarazione della Commissione</b></p> <p>Per quanto riguarda la condivisione delle informazioni con il Parlamento europeo e il Consiglio di cui all'articolo 9, la Commissione osserva che le norme che disciplinano l'accesso da parte del Parlamento europeo alle informazioni detenute dalla Commissione sono già definite nell'accordo quadro concordato tra il Parlamento europeo e la Commissione. La Commissione intende pertanto applicare l'articolo 9 in un modo che sia coerente con l'accordo quadro e fatte salve eventuali future norme generali sull'accesso da parte del Parlamento europeo e del Consiglio alle informazioni detenute dalla Commissione.</p>			

ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (UE) 2017/939 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione di Minamata sul mercurio GU L 142 del 2.6.2017, pagg. 4–39	5925/17
<p><b>Dichiarazione comune della Danimarca e del Regno Unito</b></p> <p>La Danimarca e il Regno Unito riconoscono la necessità di una dichiarazione sulle competenze dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, della convenzione di Minamata sul mercurio (la convenzione).</p> <p>La Danimarca e il Regno Unito sono, tuttavia, del parere che la dichiarazione vada al di là del requisito di cui all'articolo 30, paragrafo 3, della convenzione in quanto tenta di definire la natura delle competenze dell'Unione europea.</p> <p>La Danimarca e il Regno Unito ritengono che la dichiarazione dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, della convenzione non modifichi la ripartizione delle competenze tra l'Unione europea e i suoi Stati membri prevista dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Pertanto, non si può intendere che la dichiarazione comporti una competenza esclusiva dell'Unione europea in relazione alle materie oggetto della convenzione in cui le competenze sono condivise tra l'Unione europea e gli Stati membri.</p>	

## Dichiarazione della Polonia

La Repubblica di Polonia è consapevole della necessità che l'Unione europea ratifichi la convenzione di Minamata sul mercurio (la convenzione). Ciononostante, la Repubblica di Polonia:

- riconosce che l'accordo raggiunto in sede di Consiglio sulla ratifica, a nome dell'Unione, della convenzione non ostacola né pregiudica in alcun modo il ruolo dei parlamenti nazionali nelle rispettive procedure nazionali di ratifica negli Stati membri secondo le rispettive disposizioni costituzionali nazionali;
- sottolinea che il processo di ratifica della convenzione da parte dell'Unione e la sua partecipazione alla conferenza delle parti non possono pregiudicare la ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri;
- evidenzia che durante la conferenza delle parti gli Stati membri e la Commissione dovrebbero collaborare strettamente nel corso dei negoziati per veicolare a livello esterno una posizione comune dell'Unione europea;
- osserva che le posizioni che l'UE e i suoi Stati membri dovranno adottare alla conferenza delle parti saranno determinate secondo la modalità consueta, conformemente alle norme e alle procedure operative dell'Unione in vigore.

La Repubblica di Polonia riconosce la necessità di una dichiarazione sulle competenze dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, della convenzione. La Polonia è, tuttavia, del parere che la dichiarazione vada al di là del requisito di cui all'articolo 30, paragrafo 3, della convenzione in quanto tenta di definire la natura delle competenze dell'Unione europea.

La Repubblica di Polonia ritiene che la dichiarazione dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, della convenzione non modifichi la ripartizione delle competenze tra l'Unione europea e i suoi Stati membri prevista dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Pertanto, non si può intendere che la dichiarazione comporti una competenza esclusiva dell'Unione europea in relazione alle materie oggetto della convenzione in cui le competenze sono condivise tra l'Unione europea e gli Stati membri.

Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee per quanto riguarda la modifica dell'appendice II della convenzione

8133/17

Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee per quanto riguarda la domanda dell'Ucraina di diventare parte contraente della convenzione

8243/17

Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con gli Stati Uniti d'America in vista di un accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sugli accordi di wet lease	8156/17
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 27/2016 della Corte dei conti europea "La governance alla Commissione europea rispecchia la migliore pratica?"	8096/17
Decisione (UE) 2017/865 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale GU L 131 del 20.5.2017, pagg. 11–12	14868/16
Decisione (UE) 2017/866 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda l'asilo e il non-respingimento GU L 131 del 20.5.2017, pagg. 13–14	14869/16
<p><b>Dichiarazione della Commissione</b></p> <p>Sebbene non si opponga all'accordo definitivo per consentire all'Unione europea di firmare la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, la Commissione si rammarica che il Consiglio abbia deciso di discostarsi dalla proposta della Commissione di firmare per intero uno strumento unitario basato sui diritti umani e abbia apposto la firma soltanto su singoli punti della Convenzione.</p> <p>La Commissione ritiene che tale approccio desti preoccupazioni sul piano politico e giuridico.</p> <p>Dal punto di vista politico, la Commissione si rammarica del fatto che, alla luce dell'attuale legislazione in materia, delle sue azioni per combattere la violenza nei confronti delle donne e, in generale, del suo ruolo guida sulla parità di genere, l'UE non sia in grado di dare un segnale più forte con riguardo alla coerenza delle sue politiche esterne e interne, assicurando così l'incorporazione più ampia possibile della Convenzione nell'acquis dell'Unione.</p> <p>Un campo di azione ridotto rappresenta anche un'opportunità mancata di sfruttare il quadro legislativo contro la violenza e di gettare basi stabili e sostenibili al fine di attivare le risorse dell'Unione per specifici settori della Convenzione.</p>	

Dal punto di vista giuridico, la Commissione ribadisce la propria posizione secondo cui la decisione del Consiglio sulla firma della Convenzione avrebbe dovuto confluire in un unico testo comprendente competenze esclusive e condivise utilizzando la base giuridica dell'articolo 82, paragrafo 2, del TFUE, in quanto il sostegno e la protezione alle vittime dei reati sanzionati dalla Convenzione rappresentano il fulcro della Convenzione.

Per quanto riguarda la portata della competenza esterna esclusiva dell'Unione europea a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del TFUE, la Commissione ribadisce la propria opinione secondo cui, in relazione al capitolo VII della Convenzione, la competenza esterna esclusiva della Commissione si applica non solo all'asilo e al non respingimento (articoli 60 e 61 della Convenzione) ma anche allo status di residente delle vittime e alla loro protezione dall'espulsione a norma dell'articolo 59 della Convenzione. Inoltre la Commissione ribadisce che la competenza esterna esclusiva è stabilita anche in base all'acquis in vigore che copre in misura considerevole ambiti trattati dalla Convenzione, in particolare la direttiva 2012/29/UE sulle norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, per le materie della Convenzione di cui ai capitoli IV e VI sulla protezione e il sostegno di tutte le donne vittime di reato e riguardante pertanto altre donne vittime della violenza di genere oltre a quelle vittime dei reati di cui alle direttive 2011/36/UE e 2011/93/UE.

La Commissione è quindi del parere che il riferimento del considerando 10 della decisione del Consiglio sulla firma della Convenzione per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale alle direttive 2011/36/UE e 2011/93/UE non possa essere inteso come un elenco esaustivo di atti che vincolano il Regno Unito e l'Irlanda per quanto riguarda le questioni relative alla cooperazione giudiziaria in materia penale a norma della Convenzione.

In riferimento alla suddivisione della decisione in due decisioni separate, la Commissione

rammenta che in materia di asilo l'Irlanda è vincolata dalle direttive 2004/83/CE e 2005/85/CE. La Commissione è pertanto del parere che l'Irlanda sia vincolata dalla decisione relativa alla firma della Convenzione con riguardo agli articoli 60 e 61, ad eccezione dell'articolo 60, comma 3, della Convenzione sulle procedure di accoglienza sensibili al genere;

rammenta che il Regno Unito continua a essere vincolato in materia di asilo dalle direttive 2004/83/CE, 2003/9/CE e 2005/85/CE. La Commissione è pertanto del parere che il Regno Unito sia vincolato dalla decisione relativa alla firma della Convenzione con riguardo agli articoli 60 e 61 della Convenzione.

La Commissione si riserva il diritto di chiedere chiarimenti in merito dinanzi alla Corte di giustizia.

## Dichiarazione del Regno Unito

Il Regno Unito desidera far mettere a verbale il proprio sostegno alla convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), nonché la sua intenzione di ratificarla. Il Regno Unito è impegnato a lavorare a livello sia nazionale che internazionale per contrastare la violenza contro le donne e le ragazze in tutte le sue forme, garantendo che le vittime siano sostenute, i responsabili siano assicurati alla giustizia e che sarà fatto tutto il possibile per impedire in primo luogo che tali reati avvengano.

Il Regno Unito desidera tuttavia che a verbale figuri il suo parere secondo cui dalla convenzione non deriva alcuna competenza esterna esclusiva per l'Unione riguardo all'oggetto di cui alla decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale. Di conseguenza, dovrebbe spettare al Consiglio determinare liberamente le materie in relazione alle quali l'Unione europea dovrebbe firmare la convenzione.

Il Regno Unito ritiene inoltre che alla decisione del Consiglio, in quanto misura proposta ai sensi della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si applichi il protocollo (n. 21) dei trattati sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Il Regno Unito non ritiene pertanto di essere automaticamente obbligato, come fa supporre il considerando (10), a partecipare alla decisione del Consiglio semplicemente sulla base della sua partecipazione alla direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime e alla direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Conclusioni del Consiglio sulla relazione 2017 sulla cittadinanza dell'Unione	9080/17
Decisione (UE) 2017/860 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE con riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (linea di bilancio 33.02.03.01) GU L 128 del 19.5.2017, pagg. 23–24	7808/17
Decisione (UE) 2017/883 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE con riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (linea di bilancio 12 02 01) GU L 135 del 24.5.2017, pagg. 18–20	7811/17

Decisione (UE) 2017/859 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (linee di bilancio 02.03.01 «Mercato interno» e 02.03.04 «Strumento per la gestione del mercato interno») GU L 128 del 19.5.2017, pagg. 20–22	7814/17
Decisione (UE) 2017/861 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 3 dell'accordo SEE sui prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo GU L 128 del 19.5.2017, pagg. 25–54	7817/17
<b>3534<sup>a</sup> sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI ESTERI/COMMERCIO) tenutasi a Bruxelles l'11 maggio 2017</b>	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (UE) 2017/817 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione mondiale del commercio in merito alla modifica del paragrafo C, punto ii), dell'allegato 3 dell'accordo OMC relativo alla frequenza degli esami delle politiche commerciali dell'OMC e alla modifica del regolamento interno dell'organo di esame delle politiche commerciali GU L 122 del 13.5.2017, pagg. 71–72	7671/17
Decisione (UE) 2017/1368 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del terzo protocollo aggiuntivo dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea GU L 196 del 27.7.2017, pagg. 1–2	6746/17
Terzo protocollo aggiuntivo dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea GU L 196 del 27.7.2017, pagg. 3–261	6905/17

Decisione (PESC) 2017/809 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, a sostegno dell'attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori GU L 121 del 12.5.2017, pagg. 39–44	8124/17
Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2016 dell'applicazione, da parte della Grecia, dell'acquis di Schengen nel settore della cooperazione di polizia	9086/17
Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione del 2016 dell'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore del sistema d'informazione Schengen da parte di Malta	9084/17
Decisione di esecuzione del Consiglio recante una raccomandazione per la proroga del controllo temporaneo alle frontiere interne in circostanze eccezionali in cui è a rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen	9040/17

## **Dichiarazione della Grecia**

La Grecia si rammarica che l'adozione della proposta della Commissione di decisione di esecuzione del Consiglio recante una raccomandazione per la proroga dei controlli temporanei alle frontiere interne in circostanze eccezionali per un periodo temporaneo di sei mesi si basi, tra l'altro, sul presupposto che in altri Stati membri sussista una grave minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza interna a causa delle carenze nei controlli della frontiera esterna in Grecia e dei flussi secondari dei migranti irregolari che entrano dalla Grecia e si spostano in altri Stati Schengen [considerando (2) della proposta di raccomandazione].

La Grecia sottolinea che non esistono prove concrete che movimenti secondari dal suo territorio verso quello di altri Stati membri dell'UE possano costituire una grave minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza interna negli Stati interessati.

Dalla visita di valutazione Schengen svoltasi nel novembre 2015 senza preavviso, tutti i controlli di frontiera e i pattugliamenti a tutti i valichi di frontiera della Grecia sono stati ulteriormente rafforzati. Tra l'altro, nell'ambito dell'operazione nazionale "SARISA", la Grecia ha adottato tutte le misure necessarie, in stretta cooperazione con Frontex, per prevenire e dissuadere tutti i tentativi di fuga dalla parte continentale verso il nord, anche verso l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia. La situazione è oggetto di un monitoraggio costante ed è considerata sostenibile.

Inoltre, in seguito alla visita di valutazione in loco senza preavviso svoltasi nel 2015, la Grecia ha attuato pienamente, efficacemente e in tempo utile tutte le raccomandazioni formulate dalla Commissione<sup>(2)</sup> e dal Consiglio<sup>(3)</sup>.

Per tale ragione, in occasione della riunione del Gruppo per le questioni Schengen (Valutazione) tenutasi l'8 marzo 2017, la Commissione ha annunciato che la Grecia non era tenuta a presentare ulteriori relazioni e che le azioni a lungo termine sarebbero state monitorate nel quadro della procedura di valutazione del 2016. Nel corso della suddetta riunione nessuno Stato membro ha formulato osservazioni o sollevato obiezioni.

Alla luce di quanto precede, la Grecia rammenta che l'articolo 29 del codice frontiere Schengen può essere attivato quale misura di ultima istanza e solo quando siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 3, e la Commissione concluda che il funzionamento globale dello spazio Schengen è messo a rischio a causa di carenze gravi e persistenti nei controlli alle frontiere esterne.

Inoltre, per quanto riguarda i controlli alle frontiere interne attuati finora negli Stati Schengen interessati, la Grecia ritiene che non vi siano prove che la proroga dei controlli alle frontiere interne sia motivata sulla base dell'individuazione di gravi minacce per l'ordine pubblico o la sicurezza interna.

La Grecia ritiene che la raccomandazione per la proroga dei controlli alle frontiere interne all'interno dello spazio Schengen non possa basarsi sull'articolo 29 del codice frontiere Schengen per ragioni di motivazione giuridica e proporzionalità.

Di conseguenza la Grecia non può dare il proprio accordo sulla presente proposta di decisione di esecuzione del Consiglio.

- (2) Decisione di esecuzione della Commissione, del 24 febbraio 2016, recante raccomandazione sulle misure specifiche che la Repubblica ellenica deve adottare, a seguito della relazione di valutazione del 2 febbraio 2016.
- (3) Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle gravi carenze individuate nella valutazione del 2015 dell'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne, 12 febbraio 2016 (5809/16 SCH-EVAL 17 FRONT 51 COMIX 81)

### **Dichiarazione della Slovenia**

La Repubblica di Slovenia è fortemente contraria alla proposta della Commissione di prorogare i controlli alla frontiera interna terrestre tra la Repubblica di Slovenia e la Repubblica d'Austria.

La proroga dei controlli alla frontiera tra Austria e Slovenia è ingiustificata. I dati statistici ufficiali sull'attraversamento illegale delle frontiere alla frontiera interna summenzionata non giustificano tali controlli. Nel 2016 i servizi di contrasto austriaci hanno rimpatriato 76 cittadini stranieri entrati illegalmente nel territorio austriaco dalla Slovenia e nel 2017 fino ad oggi solo 12 (3 dei quali cittadini sloveni).

I controlli alla frontiera tra Austria e Slovenia ostacolano la libera circolazione delle persone e comportano una costante congestione del traffico, perdite economiche e ripercussioni negative sulla cooperazione nelle regioni frontaliere. Inoltre la reintroduzione dei controlli alla frontiera interna con l'Austria non ha portato alla luce alcun considerevole rischio per la sicurezza. Oltre a ciò, i controlli sistematici obbligatori su tutti i passeggeri alle frontiere esterne, che la Slovenia sta attuando in modo approfondito, sono un ulteriore importante fattore che riduce la necessità di effettuare controlli alle frontiere interne.

La Repubblica di Slovenia insiste inoltre sulla trasparenza del processo di elaborazione della presente proposta in linea con l'ultima decisione di esecuzione del Consiglio del febbraio 2017<sup>(4)</sup>. In particolare, malgrado ripetute richieste da parte di una serie di Stati membri, il competente Gruppo del Consiglio non ha ancora avuto la possibilità di rivedere e discutere tutti gli aspetti pertinenti della presente misura, comprese le valutazioni di rischio per la sicurezza, che fungono da base per giustificare i controlli alle frontiere interne.

D'altro canto la Repubblica di Slovenia accoglie con favore la raccomandazione della Commissione di utilizzare in modo più efficace misure alternative, in quanto permettono di ottenere risultati simili in modo meno intrusivo, il che significa chiaramente che si dovrebbe ricorrere ai controlli di frontiera solo quale misura di ultima istanza.

La Slovenia prende atto dell'annuncio della Commissione che la presente proposta è l'ultima proposta di proroga dei controlli a talune frontiere interne e invita la Commissione ad aggiornare il suo piano per il ritorno al funzionamento normale dello spazio Schengen<sup>(5)</sup>.

<sup>(4)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2017/246 del Consiglio, del 7 febbraio 2017, recante una raccomandazione per la proroga del controllo temporaneo alle frontiere interne in circostanze eccezionali in cui è a rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen (GU L 36 dell'11.2.2017).

<sup>(5)</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio "Ritorno a Schengen – Tabella di marcia", COM(2016) 120 final del 4 marzo 2016.

### **Dichiarazione dell'Ungheria**

L'Ungheria ritiene che la decisione di esecuzione del Consiglio recante una raccomandazione per la proroga del controllo temporaneo alle frontiere interne in circostanze eccezionali in cui è a rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen prospetti misure relative alla rotta, praticamente chiusa, dei Balcani occidentali.

Il piano della Commissione non può essere suffragato da alcun dato che giustifichi controlli temporanei alla frontiera tra Austria e Ungheria, considerando che i movimenti migratori secondari illegali dall'Ungheria all'Austria sono a un livello inferiore rispetto a prima della crisi migratoria.

La Commissione riconosce altresì che la pressione migratoria alle frontiere interne dei cinque paesi interessati è in continua diminuzione. L'Ungheria ritiene che la proroga di ulteriori sei mesi del controllo alle frontiere non sia oggettivamente giustificabile.

Inoltre la proroga dei controlli temporanei alla frontiera interna tra Ungheria e Austria comporta difficoltà inutili e impone ai cittadini dell'UE e agli operatori economici della regione oneri e costi economici considerevoli.

In considerazione di quanto esposto la proroga dei controlli di frontiera non può essere giustificata dall'argomentazione secondo cui la guardia di frontiera europea non ha ancora raggiunto il suo pieno potenziale operativo. La guardia di frontiera europea non sostituisce la responsabilità degli Stati membri, ma si limita a integrarla, e le statistiche ungheresi e austriache dimostrano che la protezione delle frontiere esterne in Ungheria è efficace e contribuisce in modo significativo alla sicurezza dello spazio Schengen impedendo flussi secondari di migranti irregolari.

La proroga dei controlli di frontiera a talune sezioni delle frontiere non può essere considerata temporanea o eccezionale, né una misura proporzionata o necessaria, e può condurre alla disintegrazione dello spazio Schengen. Secondo l'Ungheria la proposta non è né legittima né giuridicamente motivata. Non fa altro che ostacolare la libera circolazione dei cittadini dell'UE e carica l'economia nello spazio Schengen di un grave onere aggiunto.

L'Ungheria si oppone pertanto all'adozione della proposta.

**3535<sup>a</sup> sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI ESTERI) tenutasi a Bruxelles il 15 maggio 2017**

## ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Conclusioni del Consiglio sulle popolazioni indigene	8814/17
Decisione (PESC) 2017/824 del Consiglio, del 15 maggio 2017, relativa allo statuto del personale del Centro satellitare dell'Unione europea GU L 123 del 16.5.2017, pagg. 7–49	8872/16
Decisione (UE) 2017/951 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dalla Finlandia — EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems) GU L 143 del 3.6.2017, pagg. 9–10	8390/17
Conclusioni del Consiglio sul Venezuela	9181/17

**3536<sup>a</sup> sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI GENERALI) tenutasi a Bruxelles il 16 maggio 2017**

## ATTI LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari (Testo rilevante ai fini del SEE.) GU L 169 del 30.6.2017, pagg. 8–45	59/16	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: LU

**Dichiarazione del Lussemburgo**

Il Lussemburgo sostiene l'obiettivo generale del regolamento sui fondi comuni monetari, ossia rendere più sicure e solide tutte le categorie di FCM, considerato il ruolo fondamentale svolto da questi ultimi nel finanziamento dell'economia reale.

Il regolamento non affronta adeguatamente la situazione degli FCM che sono distribuiti esclusivamente a investitori al di fuori dell'UE e degli FCM con struttura master-feeder.

La quota del debito dell'UE per gli FCM di tipo CNAV che investono in debito pubblico di cui alla clausola di revisione è giuridicamente opinabile, stabilisce un precedente discutibile e finirà con l'ostacolare lo sviluppo di questa nuova categoria di FCM. Un tale approccio incentrato sull'UE non tiene conto del fatto che il successo del settore della gestione delle attività dell'UE è in gran parte dovuto alla sua prospettiva globale.

Il regolamento potrebbe compromettere la validità di alcune categorie di FCM nel lungo periodo e comporta pertanto il rischio che si estinguano preziose fonti di finanziamento basate sul mercato. Ciò contrasta con gli obiettivi dell'Unione dei mercati dei capitali.

Alla luce di quanto precede, il Lussemburgo vota contro il regolamento sui fondi comuni monetari.

Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (Testo rilevante ai fini del SEE.) GU L 168 del 30.6.2017, pagg. 12–82	63/16	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
<p><b>Dichiarazione del Regno Unito</b></p> <p>Il Regno Unito desidera far mettere a verbale il proprio sostegno al progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE.</p> <p>Il Regno Unito ritiene che l'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento relativo al prospetto contenga obblighi in materia di cooperazione transfrontaliera (intra-UE) riguardanti la prevenzione, l'accertamento e l'indagine di reati che rientrano nel campo di applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Pertanto, con riferimento a tale disposizione, si applica l'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo (n. 21) allegato ai trattati sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.</p>			
Regolamento (UE) 2017/1130 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, che definisce le caratteristiche dei pescherecci GU L 169 del 30.6.2017, pagg. 1–7	11/17	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
ATTI NON LEGISLATIVI			
ATTO		DOCUMENTO / DICHIARAZIONI	
Decisione del Consiglio relativa all'avvio di negoziati con gli Stati Uniti d'America per la modifica dell'ambito di applicazione del memorandum di cooperazione in materia di ricerca e sviluppo nell'aviazione civile affinché comprenda tutte le fasi della modernizzazione della gestione del traffico aereo e dell'interoperabilità su scala mondiale		8615/17	

<b>3538<sup>a</sup> sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI ESTERI/DIFESA) tenutasi a Bruxelles il 18 maggio 2017</b>	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Conclusioni del Consiglio sulla sicurezza e la difesa nel contesto della strategia globale dell'UE	9178/17
<b>3539<sup>a</sup> sessione del Consiglio dell'Unione europea (GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI) tenutasi a Bruxelles il 18 maggio 2017</b>	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione di esecuzione (UE) 2017/945 del Consiglio, del 18 maggio 2017, relativa allo scambio automatizzato di dati sul DNA in Slovacchia, in Portogallo, in Lettonia, in Lituania, nella Repubblica ceca, in Estonia, in Ungheria, a Cipro, in Polonia, in Svezia, a Malta e in Belgio e che sostituisce le decisioni 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE e 2014/410/UE GU L 142 del 2.6.2017, pagg. 89–92	13525/16
Conclusioni del Consiglio sull'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI del Consiglio Valutazione della Repubblica ceca riguardo allo scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli	9466/17
Conclusioni del Consiglio sull'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI del Consiglio Valutazione del Portogallo riguardo allo scambio automatizzato di dati dattiloscopici	9470/17
Decisione di esecuzione (UE) 2017/943 del Consiglio, del 18 maggio 2017, relativa allo scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli a Malta, a Cipro e in Estonia e che sostituisce le decisioni 2014/731/UE, 2014/743/UE e 2014/744/UE GU L 142 del 2.6.2017, pagg. 84–86	13499/16

Decisione di esecuzione (UE) 2017/947 del Consiglio, del 18 maggio 2017, relativa allo scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli in Finlandia, Slovenia, Romania, Polonia, Svezia, Lituania, Bulgaria, Slovacchia e Ungheria e che sostituisce le decisioni 2010/559/UE, 2011/387/UE, 2011/547/UE, 2012/236/UE, 2012/664/UE, 2012/713/UE, 2013/230/UE, 2013/692/UE e 2014/264/UE GU L 142 del 2.6.2017, pagg. 97–99	13529/16
Decisione di esecuzione (UE) 2017/946 del Consiglio, del 18 maggio 2017, relativa allo scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Slovacchia, in Bulgaria, in Francia, nella Repubblica ceca, in Lituania, nei Paesi Bassi, in Ungheria, a Cipro, in Estonia, a Malta, in Romania e in Finlandia e che sostituisce le decisioni 2010/682/UE, 2010/758/UE, 2011/355/UE, 2011/434/UE, 2011/888/UE, 2012/46/UE, 2012/446/UE, 2012/672/UE, 2012/710/UE, 2013/153/UE, 2013/229/UE e 2013/792/UE GU L 142 del 2.6.2017, pagg. 93–96	13526/16
Decisione di esecuzione (UE) 2017/944 del Consiglio, del 18 maggio 2017, relativa allo scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Lettonia e che sostituisce la decisione 2014/911/UE GU L 142 del 2.6.2017, pagg. 87–88	13521/16
Decisione (UE) 2017/876 del Consiglio, del 18 maggio 2017, relativa all'adesione dell'Unione europea al Comitato consultivo internazionale del cotone (ICAC) GU L 134 del 23.5.2017, pagg. 23–37	15540/16
Conclusioni del Consiglio che fissano le priorità dell'UE nella lotta alla criminalità organizzata e alle forme gravi di criminalità internazionale nel periodo 2018-2021	9450/17

**3540<sup>a</sup> sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI ESTERI/SVILUPPO) tenutasi a Bruxelles il 19 maggio 2017**

## ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Conclusioni del Consiglio sull'eredità dell'Anno europeo per lo sviluppo 2015: "Il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro"	9376/17
Conclusioni del Consiglio relative alla relazione annuale 2016 sull'attuazione degli strumenti dell'Unione europea per il finanziamento delle azioni esterne nel 2015	9378/17
Conclusioni del Consiglio relative alla relazione annuale 2017 al Consiglio europeo sugli obiettivi in materia di aiuti allo sviluppo dell'UE	9266/17
Conclusioni del Consiglio sulle catene del valore sostenibili nel settore dell'abbigliamento	9381/17
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 35/2016 della Corte dei conti europea: "L'uso del sostegno al bilancio per migliorare la mobilitazione delle entrate interne nell'Africa subsahariana"	9265/17
Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione del 2016 dell'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore dei rimpatri da parte della Francia (Pas-de-Calais)	9522/17
Conclusioni del Consiglio - Rendere operativa la connessione tra azione umanitaria e sviluppo	9383/17

**3541ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (ISTRUZIONE, GIOVENTÙ, CULTURA E SPORT) tenutasi a Bruxelles il 22 e 23 maggio 2017**

ATTI LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (Testo rilevante ai fini del SEE.) GU L 154 del 16.6.2017, pagg. 1–99	12/17	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli

ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a proporre, a nome dell'Unione, un emendamento all'appendice II della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica in occasione della dodicesima riunione della conferenza delle parti	8856/17
<p><b>Dichiarazione di Germania, Slovacchia e Svezia</b></p> <p>La presente decisione autorizza la Commissione a presentare, a nome dell'Unione, la proposta al segretariato della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica. In quanto decisione del Consiglio, essa non riguarda le competenze degli Stati membri coinvolti nella proposta di inserimento. Resta il fatto che la materia in questione è di competenza ambientale concorrente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera e), del trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE). Accettiamo pertanto la decisione, fermo restando che le proposte saranno trattate alla stregua delle proposte dell'UE e dei 28 Stati membri nella scorsa 11ª conferenza delle parti della convenzione. In particolare, in occasione dell'11ª conferenza delle parti, la proposta di inserimento del <i>Coracias garrulus</i>, uccello figurante nell'elenco dell'allegato I della direttiva Uccelli (2009/147/CE), nell'allegato I della convenzione è stata presentata dall'Unione europea e dai 28 Stati membri.</p>	
Decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in merito ad alcune risoluzioni da votare in sede di Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV)	8970/17

Conclusioni del Consiglio sul ruolo dell'animazione socioeducativa nel sostegno dello sviluppo nei giovani di competenze essenziali per la vita che ne facilitino il passaggio positivo all'età adulta, alla cittadinanza attiva e alla vita lavorativa GU C 189 del 15.6.2017, pagg. 30–34	9624/17
Conclusioni del Consiglio sulle prospettive strategiche per la cooperazione europea in materia di gioventù dopo il 2018 GU C 189 del 15.6.2017, pagg. 35–37	9630/17
Risoluzione del Consiglio sul dialogo strutturato e sul futuro sviluppo del dialogo con i giovani nel contesto delle politiche relative alla cooperazione europea in materia di gioventù dopo il 2018 GU C 189 del 15.6.2017, pagg. 1–4	9632/17
Raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2017, sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente GU C 189 del 15.6.2017, pagg. 15–28	9620/17
Conclusioni del Consiglio su un approccio strategico dell'UE alle relazioni culturali internazionali GU C 189 del 15.6.2017, pagg. 38–39	9635/17
Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sullo sport come piattaforma per l'inclusione sociale attraverso il volontariato GU C 189 del 15.6.2017, pagg. 40–44	9638/17
Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sul piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport (1° luglio 2017 - 31 dicembre 2020) GU C 189 del 15.6.2017, pagg. 5–14	9639/17
Conclusioni del Consiglio sugli esami approfonditi e l'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese 2016	9032/17

**3543<sup>a</sup> sessione del Consiglio dell'Unione europea (ECONOMIA E FINANZA) tenutasi a Bruxelles il 23 maggio 2017**

## ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (UE) 2017/932 del Consiglio, del 23 maggio 2017, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, relativamente ai revisori esterni della Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique GU L 141 dell'1.6.2017, pagg. 12–13	8173/17
Decisione del Consiglio sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dei cereali con riguardo alla proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995	8299/17
Conclusioni del Consiglio sul finanziamento delle dogane	7586/17
<b>Dichiarazione dell'Austria, della Danimarca, della Finlandia e della Svezia</b> Con riferimento al secondo trattino sotto "INVITA LA COMMISSIONE entro la fine del 2017" che recita: "considerare ed esaminare la possibilità di finanziare il fabbisogno di attrezzature tecniche con programmi finanziari futuri della Commissione", Austria, Danimarca, Finlandia e Svezia sottolineano che tali considerazione ed esame non possono pregiudicare i negoziati sul prossimo quadro finanziario pluriennale.	
Conclusioni del Consiglio sullo sviluppo dell'unione doganale dell'UE e della sua governance	7585/17
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 1/2017 della Corte dei conti europea dal titolo "Occorre fare di più per realizzare appieno le potenzialità della rete Natura 2000"	9645/17

<b>Procedura scritta conclusa il 24 maggio 2017</b>			
ATTI NON LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI		
Decisione di esecuzione (PESC) 2017/901 del Consiglio, del 24 maggio 2017, che attua la decisione 2013/798/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana GU L 138 del 25.5.2017, pagg. 140–142	9516/17		
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/890 del Consiglio, del 24 maggio 2017, che attua l'articolo 17, paragrafo 1/paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 224/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana GU L 138 del 25.5.2017, pagg. 1–3	9518/17		
<b>3544<sup>a</sup> sessione del Consiglio dell'Unione europea (MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, RICERCA E SPAZIO) tenutasi a Bruxelles il 29 e 30 maggio 2017</b>			
ATTI LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (Testo rilevante ai fini del SEE.) GU L 169 del 30.6.2017, pagg. 46–127	57/16	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: AT

## Dichiarazione della Polonia

1. La delegazione polacca accoglie con favore l'adozione della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (PE-CONS 57/16 "alcuni aspetti di diritto societario (testo codificato)" (2015/0283 COD)2015/0283 (COD)), che codifica, tra l'altro, le disposizioni della direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 54, secondo paragrafo, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 74).

2. La direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, (rifusione) ha abrogato, tra l'altro, l'articolo 6, paragrafo 2, della seconda direttiva 77/91/CEE sul diritto societario che disponeva: "2. Se il controvalore in moneta nazionale dell'unità di conto europea è modificato in modo che l'importo del capitale minimo fissato in moneta nazionale si mantiene inferiore al valore di 22 500 unità di conto europee per un periodo di un anno, la Commissione informa lo Stato membro interessato che deve adeguare la sua legislazione alle disposizioni del paragrafo 1 entro un termine di dodici mesi a decorrere dalla scadenza di detto periodo. Tuttavia lo Stato membro può prevedere che l'adeguamento della sua legislazione si applichi alle società già esistenti solo diciotto mesi dopo l'entrata in vigore di tale adeguamento."

3. Per tale motivo, al momento dell'adozione della direttiva 2012/30/UE, il 28 settembre 2012 la Commissione e il Consiglio hanno formulato una dichiarazione comune (documento del Consiglio n. 14263/12), iscritta nel processo verbale del Coreper e del Consiglio. La dichiarazione comune recita: "L'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 77/91/CEE regolava tra l'altro la volatilità a breve termine delle monete nazionali nei confronti dell'ECU e, laddove necessario, il tempo occorrente per l'adeguamento della legislazione. Tali condizioni saranno tenute in debita considerazione al momento dell'esame della conformità con l'articolo 6, paragrafo 1."

4. Alla luce del fatto che ai sensi dell'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 - Metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (96/C 102/02) nella procedura di codificazione non si introducono modificazioni sostanziali agli atti oggetto della codificazione, la delegazione polacca desidera sottolineare che la dichiarazione comune della Commissione e del Consiglio formulata il 28 settembre 2012 non è interessata dalla codificazione e dovrebbe pertanto continuare a guidare l'interpretazione e l'applicazione, per quanto concerne il calcolo dei requisiti patrimoniali minimi per le imprese negli Stati membri la cui valuta non è l'euro, dell'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (testo codificato), destinato a sostituire l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2012/30/UE.

Direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio, del 29 maggio 2017, recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi GU L 144 del 7.6.2017, pagg. 1–11	6661/17	Unanimità	Tutti gli Stati membri favorevoli
--	---------	-----------	-----------------------------------

ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (UE) 2017/1243 del Consiglio, del 29 maggio 2017, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione marittima internazionale (IMO) in occasione della 98 <sup>a</sup> sessione del comitato per la sicurezza marittima e della 71 <sup>a</sup> sessione del comitato per la protezione dell'ambiente marino riguardo all'adozione delle modifiche della regola SOLAS II-1/23, della regola SOLAS II-2/9.4.1.3, dei codici per le unità veloci 1994 e 2000, del codice internazionale per i dispositivi di salvataggio e dell'appendice V dell'allegato VI della convenzione MARPOL GU L 178 dell'11.7.2017, pagg. 9–11	8696/17
Conclusioni del Consiglio sulla cooperazione doganale con la Repubblica popolare cinese	9550/17
Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con la Repubblica algerina democratica e popolare, la Repubblica araba d'Egitto, il Regno hascemita di Giordania, la Repubblica libanese e il Regno del Marocco per concludere accordi volti a stabilire le condizioni della loro partecipazione al partenariato di ricerca e innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA), avviato congiuntamente da più Stati membri	9111/17
Decisione (Euratom) 2017/956 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che adotta il programma di ricerca supplementare per il reattore ad alto flusso per il 2016-2019 che deve essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica GU L 144 del 7.6.2017, pagg. 23–26	8468/17
Decisione (UE) 2017/955 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che modifica la decisione 2008/376/CE relativa all'adozione del programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio e agli orientamenti tecnici pluriennali per tale programma GU L 144 del 7.6.2017, pagg. 17–22	8421/17

Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo bilaterale tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America su misure prudenziali in materia di assicurazione e riassicurazione	8055/17
<p><b>Dichiarazione della Commissione</b></p> <p>Per quanto riguarda la modifica, proposta dal Consiglio, della base giuridica sostanziale delle decisioni del Consiglio relative all'accordo tra l'UE e gli Stati Uniti in materia di assicurazione e riassicurazione, la Commissione non solleva obiezioni a tale modifica al fine di consentire la rapida firma, applicazione provvisoria e conclusione dell'accordo.</p> <p>La Commissione ritiene tuttavia che solo l'articolo 207 del TFUE sia la base giuridica sostanziale giuridicamente appropriata di dette decisioni. La mancata obiezione della Commissione in questo caso particolare non costituisce pertanto un precedente per futuri accordi internazionali.</p>	
Accordo bilaterale tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America su misure prudenziali in materia di assicurazione e riassicurazione	8065/17
Decisione del Consiglio relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra il Canada e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate	7982/17
Accordo tra il Canada e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate	7984/17
Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, in merito all'adozione di una raccomandazione riguardante le priorità del partenariato UE-Egitto	8488/17
Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio dei negoziati sull'adeguamento dei protocolli dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco	9093/17
Decisione del Consiglio relativa alle attività di sensibilizzazione dell'Unione a sostegno dell'attuazione del trattato sul commercio di armi	8977/17

Decisione di esecuzione (PESC) 2017/905 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che attua la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo GU L 138 I del 29.5.2017, pagg. 6–9	8690/17
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/904 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che attua l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo GU L 138 I del 29.5.2017, pagg. 1–5	8692/17
Conclusioni del Consiglio relative a "una futura strategia di politica industriale dell'UE"	9760/17
Conclusioni del Consiglio - "Strategia spaziale per l'Europa"	9817/17
Conclusioni del Consiglio relative alla "Razionalizzazione del quadro relativo a monitoraggio e relazioni in materia di ricerca e innovazione"	9728/17